

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1449)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

col Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

e col Ministro dei Trasporti

(SIGNORILE)

(V. Stampato Camera n. 2612)

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 luglio 1985

Integrazioni agli articoli 744 e 748 del codice della navigazione
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

L'articolo 744 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

« Art. 744. — (*Aeromobili di Stato e aeromobili privati*). — Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o ad altro servizio di Stato.

Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.

Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Art. 2.

L'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

« Art. 748. — (*Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). — Salva diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le norme del presente codice ».